

Sentenza n. 319 del 4 dicembre 2009

Materia: soccorso in mare

Limiti violati: art.117, secondo comma, lettere g) e h), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua)

Esito: infondatezza del ricorso

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Governo impugna gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua).

La legge regionale favorisce l'attività di salvataggio svolta con moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti, al dichiarato fine di realizzare un efficace pattugliamento delle coste e interventi di soccorso a medio e corto raggio. In questo contesto, le norme impugnate definiscono le caratteristiche dei mezzi di soccorso individuando quale strumento prioritario la barella, di cui sono descritti i requisiti.

Per il ricorrente le norme impugnate disciplinano l'organizzazione amministrativa e tecnica del pattugliamento, della vigilanza e del soccorso nautico, disponendo in materia di sicurezza della navigazione marittima e della vita umana in mare, in contrasto con le vigenti norme di diritto interno ed internazionale, e per la precisione con gli artt. 68, 69 e 70 del codice della navigazione (r.d. 327/1942), con l'art. 59 del relativo regolamento d'esecuzione (d.p.r. 328/1952), con l'art. 7 del regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti (d.p.r. 271/2007), nonché con la Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sul salvataggio in mare, cui l'Italia ha aderito dandovi esecuzione con la l. 147/1989, attuata dal regolamento adottato con il d.p.r. 662/1994.

Secondo la prospettazione governativa tali materie rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., riguardando la sicurezza pubblica e fondamentali funzioni statali *anche per l'evidente necessaria uniformità a livello nazionale e sopranazionale che la materia presenta.*

L'art. 1 evoca, sempre a giudizio del ricorrente, una forma particolare di pattugliamento delle coste invasiva delle competenze che il codice della navigazione attribuisce - a secondo dell'ambito territoriale - al Comando generale delle Capitanerie di porto, alle Direzioni marittime e ai Comandi di porto in merito al coordinamento delle attività di soccorso della vita umana in mare nelle zone costiere italiane.

Gli artt. 2 e 3 a loro volta individuano la moto d'acqua come mezzo di soccorso e la barella come strumento di salvataggio, regolandone le rispettive caratteristiche, in questo modo invadendo la potestà esclusiva statale sul trasporto marittimo delle persone (art. 59, numero 6, del d.p.r. 328/1952) e sull'allestimento dei natanti adibiti al salvataggio (art. 3, lettera c, del d.p.r. 662/1994).

La normativa regionale è censurata anche con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che attribuisce allo Stato una competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Le disposizioni impugnate interferirebbero infatti sull'organizzazione e sulle funzioni delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto vuoi in quanto le attività di programmazione e di coordinamento nel salvataggio in mare svolte dalle Capitanerie sarebbero lese *dal diffuso impiego* delle moto d'acqua nel soccorso dei bagnanti, in mancanza di coordinamento fra la disciplina regionale e quella stabilita dai competenti organi di tale Corpo; vuoi in quanto la legge regionale potrebbe essere interpretata come limitativa della facoltà delle Capitanerie di dotarsi anche di moto d'acqua e barelle come mezzi di salvataggio.

Secondo la Consulta le censure non sono fondate e derivano da una errata interpretazione degli obiettivi e della portata delle disposizioni impugnate.

L'art. 1 della legge regionale delinea le finalità della stessa che consistono non nel pattugliamento delle coste e nella realizzazione di interventi in mare, **ma semplicemente nel favorire l'attività di salvamento anche mediante l'impiego, da parte di quanti se ne debbono o possono occupare**, di moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti.

Lo strumento **per incentivare tale impiego è la concessione e l'erogazione di contributi** fino al concorso del 75 per cento della spesa documentata e ammissibile (art. 6) in favore di soggetti beneficiari espressamente determinati (art. 7): strutture balneari dotate di assistenti bagnanti, articolazioni di soccorso e protezione civile, sezioni di salvamento della Federazione italiana nuoto, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Guardia costiera, Autorità portuali, Corpo nazionale vigili del fuoco.

Quanto al fatto che le moto d'acqua e le barelle debbano avere determinate caratteristiche, ritenute idonee allo scopo dalla legge, queste caratteristiche sono richieste *non come oggetto di prescrizioni necessarie in assoluto*, ma **solo come condizione per ammettere al contributo regionale quanti, fra i soggetti summenzionati, intendano impiegarle allo scopo medesimo**. E' quindi da escludere che la definizione delle caratteristiche strutturali di quel particolare natante integrato con strumenti di salvataggio incida sulla riserva statale in materia di sicurezza pubblica.

Allo stesso modo, le norme censurate **non si occupano di disciplinare le condizioni e le modalità di impiego dei natanti in questione, né di inserirli in alcuna organizzazione di pattugliamento o di soccorso, né di costituirne alcuna**, dovendosi pertanto escludere anche l'interferenza nella disciplina dell'organizzazione amministrativa statale, con particolare riferimento alle attività di programmazione e coordinamento nel soccorso e nel salvataggio in mare di competenza delle Capitanerie di porto.